

RACCOMANDATA A.R.

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE
SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

Prot. RAF/8-12/ **067472**
Num. Uff. Contenzioso OGM: 1/2015

Tolmezzo, **25 SET. 2019**

ORDINANZA INGIUNZIONE

IL DIRETTORE

VISTO il verbale di accertamento n. 18/2015 Reg. Noava redatto in data 11 agosto 2015 dal Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale - NOAVA per l'infrazione all'articolo 2.1, comma 1 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5, nella formulazione come introdotta dall'articolo 2, comma 26, lettera a), della legge regionale 04 agosto 2014, n. 15, violazione sanzionata dal medesimo articolo 2.1, commessa dal sig. **FIDENATO GIORGIO**, nato a Mereto di Tomba (UD) il 07/03/1961 (CF. FDNGRG61C07F144I) e residente in via G. Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN), per avere "posto in essere una coltivazione di mais GM MON 810, in località "Laibacco" in Comune di Colloredo di Monte Albano (UD), mediante semina sulle particelle catastali 196 e 295 foglio mappa n. 6 del C.C. e C.A. di Colloredo di Monte Albano (UD), su una superficie di circa ha 0.39.51, con comunicazione dd. 28/05/2015, trasmessa via PEC ex art. 30, commi 1 e 2 del D.lgs. 224/2003, all'ERSA ed assunta da detta Agenzia al protocollo n° ERS-2015-4482-A in data 29/05/2015, nella quale il trasgressore, nella sua veste di titolare dell'Azienda agricola "In Trois" di Arba (PN), informava di aver seminato in data 13/05/2015, sulla superficie da lui condotta nel Comune di Colloredo di Monte Albano (UD) al foglio mappa n. 6 mappali 196 e 295, mais OGM KAJRAS YG, iscritto nel catalogo comune europeo delle varietà di specie di piante agricole per una superficie di mq 1.500 circa e mais IBRIDO OGM F2 per una superficie di circa mq 1.000. Al fine di accertare la coltivazione di mais geneticamente modificato, gli ufficiali di PG verbalizzanti hanno proceduto, in data 19/06/2015 ad eseguire, ex art. 55 c.p.p. con le garanzie dovute alla parte, un'attività di "Campionamento di coltivazione mais" sulle particelle sopra menzionate, trasmettendone le aliquote di campione al Laboratorio di biotecnologie del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA, per le analisi del caso, come consta dal relativo verbale di operazioni compiute consegnato contestualmente anche al trasgressore. Con nota di prot. -ERS-2015-6293-P dd. 06/07/2015 l'ERSA comunicava i risultati delle analisi dichiarando che: "le analisi effettuate hanno evidenziato che le foglie dei campioni raccolti, ad eccezione del campione siglato CC6-2, sono riferibili ad una varietà transgenica contenente l'evento MON 810" secondo la tabella [presente nel verbale]. Risulta quindi che cinque aliquote di campione rappresentative dei campioni eseguiti danno esito positivo alla presenza di mais GM, confermando quindi che sulle particelle sopra indicate insiste una coltivazione di mais OGM. L'aliquota di campione denominato CC6 non viene considerata ai fini dell'accertamento [...] in quanto non riferibile a varietà di mais OGM. Riferendosi alla comunicazione di avvenuta semina presentata dal trasgressore [...] si riscontrava una maggiore superficie di semina; con strumentazione GPS-GIS si sono rilevate le singole aree di semina, secondo le indicazioni ricevute dal sig. Taboga Leandro, delegato dal sig. Fidenato Giorgio a presenziare alle operazioni di campionamento. Il totale delle superficie seminate con mais OGM - evento MON810 è stato censito pari ad ha 0.39.51 sulla base della restituzione dei dati topografici raccolti e degli esiti analitici delle aliquote di campione. Da tali accertamenti si evince inoltre che la coltivazione di mais rappresentata dall'id campione 37253, Lotto- aliquota CC3-2 recante positività al transgene, non è stata dichiarata dal trasgressore al registro regionale della localizzazione degli OGM coltivati con la comunicazione più sopra menzionata";

RILEVATO che sono state osservate le disposizioni dettate dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 sulla contestazione e notificazione dell'infrazione verbalizzata;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in base al quale laddove la violazione sia commessa da un dipendente di una persona giuridica, la persona giuridica stessa è responsabile in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta;

ACCERTATO che risulta obbligata in solido l'azienda agricola "In Trois" (P.IVA 01354300939) con sede in via Giovanni Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN), nella persona del legale rappresentante dr. Giorgio Fidenato nato a Mereto di Tomba (UD) il 07/03/1961 (CF. FDNRG61C07F144I);

ACCERTATO che sono inutilmente scaduti i termini per il pagamento in misura ridotta dell'importo dovuto previsti dall'articolo 7 della legge regionale 1/1984 che dà la facoltà al trasgressore di pagare entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento;

ESAMINATE le memorie difensive dd. 4 novembre 2015 relative ai processi verbali n. 18 e 19/2015 del 11 agosto 2015 del Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale, presentate via PEC dal Fidenato ed assunte al prot. 72778 del 05/10/2015 con cui lo stesso chiede la disapplicazione del comma 1 dell'articolo 2.1 della legge regionale 5/2014 e il contestuale sgravio in autotutela della sanzione comminata nei medesimi processi verbali per l'importo di Euro 10.000,00 + Euro 10.000,00 per le motivazioni che seguono:

- Espone, in primis, alcune nozioni di agronomia in merito alla coesistenza e alla commistione e riporta alcuni aspetti del documento europeo redatto dall'European Coexistence Bureau (EcoB) sulle migliori pratiche agricole da applicare nella coesistenza della coltivazione di differenti tipologie di mais OGM, convenzionale e biologico. In tale documento (il cui scopo è quello di assistere gli Stati membri nello sviluppo o rifinitura degli approcci legislativi nazionali o regionali alla coesistenza [..]) vengono individuate delle misure alternative, peraltro applicate a livello mondiale, per risolvere il problema della commistione;
- Definisce, quindi, il quadro normativo di riferimento riportando la normativa regionale ed europea e le disposizioni contenute nell'articolo 844 c.c. (immissioni), ritenendo come sia fondamentale tenere nella giusta considerazione anche tale ultima disposizione. In particolare, per quanto riguarda la norma contenuta nell'articolo 844 c.c., fa presente che nessun proprietario può essere ritenuto responsabile per danni causati da forze puramente naturali che originano dalla sua proprietà, né nessun proprietario di terreno può essere soggetto ad alcun dovere positivo di porre rimedio alle circostanze di origine puramente naturale che possono essere dannose per il proprio vicino, come l'impollinazione;
- Ricorda, inoltre la Raccomandazione emanata il 13 luglio 2010 con il n° 2010/C200/01 (che sottolinea un principio cardine per cui la normativa derivante dall'articolo 26bis della direttiva 2001/18/CE e che si riferisce ai rapporti tra piantagioni coltivate nello stesso periodo e nella stessa area utilizzando i diversi metodi di produzione che riguardano soltanto gli aspetti economici), nonché la Direttiva 2001/18/CE che richiama il principio generale europeo della libera circolazione delle merci, secondo cui gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM...;
- La norma prevista dall'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011 così come modificata dalla legge regionale 15/2014, configurerebbe la violazione dell'articolo 3 della Costituzione dal momento che tutti i cittadini e tutte le attività economiche hanno pari dignità. È, pertanto del tutto ingiustificato che per ragioni economiche (eventuali) di un terzo (il coltivatore di mais convenzionale e/o biologico), l'Amministrazione legiferi in modo tale da imporre delle prescrizioni patrimoniali a carico del coltivatore di mais OGM per salvaguardare l'interesse del proprietario del fondo confinante. Il divieto di coltivazione di OGM in tutto il Friuli compromette alla radice il diritto alla coltivazione. Lamenta, pertanto, una palese violazione dell'articolo 23 della Costituzione per aver imposto delle prescrizioni patrimoniali al coltivatore di mais OGM per salvaguardare gli interessi patrimoniali di coltivatori di mais convenzionale e/o biologico. A suo dire, vi è non solo una palese violazione di norme di rango costituzionale, bensì comunitarie poiché il documento dell'ECoB è stato redatto sulla base delle esperienze di coesistenza correntemente praticate in tutto il mondo e prevede una serie di misure tecniche ed agronomiche da mettere in pratica per attenuare se non azzerare il fenomeno della commistione e quindi della presenza involontaria di OGM in altri prodotti. In particolare il suddetto documento dell'ECoB suggerisce che nelle situazioni in cui è impossibile raggiungere la coesistenza nonostante siano state attuate tutte le misure tecnico-agronomiche suggerite, è necessario raggiungere accordi volontari tra i coltivatori coinvolti che possono arrivare anche ad una non coltivazione concordata degli OGM o delle coltivazioni convenzionali e/o biologiche degli appezzamenti in cui è impossibile evitare qualsivoglia forma di commistione. Tale documento non prevede il divieto di coltivazione, da qui la violazione da parte della legge regionale dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione;

ESAMINATO il rapporto di servizio del 08/01/2016 in cui gli agenti verbalizzanti fanno presente che:

- L'accertamento concernente il processo verbale di accertamento n. 18/2015 Reg. Noava redatto in data 11 agosto 2015 è il frutto dell'attività posta in essere a seguito di incarico ricevuto dal Servizio CFR in ordine alla comunicazione dd 28/05/2015, trasmessa via PEC all'ERSA ed assunta al prot. n. ERS-2015-4482-A in data 29/05/2015 nella quale il trasgressore informava, nella sua veste di titolare dell'azienda agricola "In Trois", di avere seminato in data 13/05/2015 sulla superficie da lui condotta nel comune di Colloredo di Monte Albano (UD) al foglio mappa n. 6 mappali 196 e 295, mais OGM KAJRAS YG, iscritto nel catalogo comune europeo delle varietà di specie di piante agricole per una superficie di mq 1.500 circa e mais IBRIDO OGM F2 autoprodotta, derivante dalla raccolta 2013 del mais OGM del Fidenato nel campo di Mereto di Tomba, per una superficie di circa mq 1.000;
- In data 19/06/2015 svolgevano le operazioni di campionamento sulla coltivazione in atto sulle particelle dichiarate in comunicazione e contestuale invio al Laboratorio di Biotecnologie del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca e sperimentazione dell'ERSA di Pozzuolo del Friuli delle aliquote di campione; una aliquota per campione è stata consegnata anche alla parte. L'appezzamento in questione è di proprietà del sig. Taboga Leandro ma è condotto dal Fidenato giusto contratto d'affitto stipulato tra le parti della durata di sette mesi a partire dal 15/04/2015;
- nello stesso giorno svolgevano le operazioni di rilievo con strumentazione GPS-GIS dell'area della coltivazione, con successiva restituzione cartografica ai fini dell'esatta definizione dei mappali interessati e della superficie di coltivazione;
- lo stesso 19/06/2015 i rilievi fotografici delle operazioni compiute venivano raccolti in un fascicolo fotografico;
- con nota datata 06/07/2015 prot. ERS-2015-6293-P, il Laboratorio di Biotecnologie del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca e sperimentazione dell'ERSA comunicava la positività alla presenza del transgene MON810 nella refertazione analitica di alcune delle aliquote di campione prelevate. In particolare risultano positivi all'evento OGM cinque campioni di mais sui sei raccolti in totale, a significare una difformità in aumento della superficie seminata con mais OGM pari a 3.949 metri, secondo le misurazioni fatte in sede di accertamento, ben oltre i 2.500 metri di superficie dichiarati;
- conseguentemente veniva redatto il PVA n. 18/2015 che veniva notificato in data 12/08/2015;

VISTO il paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010 "recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche" che prevede la possibilità per gli Stati membri di escludere la coltivazione di OGM da vaste aree («zone senza OGM»);

RICHIAMATO il testo dell'articolo 2.1 (*Misure specifiche per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais*) della legge regionale 5/2011 come introdotto dall'articolo 2, comma 26, lettera a) della legge regionale 4 agosto 2014 n. 15, che dispone: "1. Al fine di evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da modelli produttivi e strutture aziendali che condizionano il grado di commistione tra le colture transgeniche e non transgeniche, è esclusa la coltivazione di mais geneticamente modificato in applicazione della facoltà riconosciuta dal paragrafo 2.4 della raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. La coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro irrogata dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.";

PRESO ATTO che la legge 5/2014 è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 16 del 7 agosto 2014 al BUR n. 32 del 6 agosto 2014, e che stante il disposto di cui all'articolo 16, la medesima legge regionale è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e pertanto il giorno 8 agosto 2014;

PRESO ATTO che la semina di mais OGM KAJRAS YG, iscritto nel catalogo comune europeo delle varietà di specie di piante agricole per una superficie di mq 1.500 circa e mais IBRIDO OGM F2 per una superficie di circa mq 1.000 è avvenuta in data 13/05/2015, sulla superficie da lui condotta nel Comune di Colloredo di Monte Albano (UD) al foglio mappa n. 6 mappali 196 e 295, come comunicato dallo stesso Fidenato tramite PEC dd. 28/05/2015 all'ERSA, comunicazione assunta da detta Agenzia al protocollo n° ERS-2015-4482-A in data 29/05/2015;

PRESO ATTO che la violazione, consistente, secondo i dettami dell'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011 nella coltivazione di mais OGM, peraltro su una superficie superiore a quella dichiarata dallo stesso Fidenato pari a mq. 3.949 invece di mq. 2.500, si è protratta dalla semina (13/05/2015) quantomeno per tutto il periodo compreso fino agli accertamenti (campionamento) eseguiti in data 19/06/2015 e fino al 19/08/2015 come risultante dal Verbale di sequestro preventivo del terreno e relative coltivazioni a mais su delega del P.M. (RGNR 4445/15), epoca in cui il mais Ogm è stato distrutto come da disposizione del GIP del Tribunale di Udine con proprio decreto del 12/08/2015;

ESAMINATE le memorie difensive presentate nelle quali il Fidenato, per difendere il suo operato, oltre ad alcune nozioni di agronomia e a richiamare il quadro normativo esistente, evidenzia alcuni aspetti di incostituzionalità della legge regionale e richiama l'articolo 844 cod. civ. che, peraltro, riguarda rapporti tra privati, con ciò risultando inconferenti rispetto all'oggetto della violazione che consiste nell'aver seminato mais OGM pur in presenza di una norma che lo vieta;

CONSIDERATO, peraltro, che ancorché vi sia documentazione tecnico-agronomica che individua le modalità da seguire per evitare la commistione, è evidente che tali tecniche sono da riferirsi alle aree in cui è possibile la coltivazione di OGM, ma che non possono essere adottate in Regione sussistendo sull'intero territorio regionale il divieto di coltivazione OGM;

VISTO l'articolo 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 secondo cui ciascuno è responsabile della sua azione o omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa;

CONSIDERATO che secondo la giurisprudenza è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, poiché la norma prevede una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa;

CONSIDERATO che il Fidenato non solo non ha eccepito la condotta contestatagli se non adducendo questioni di costituzionalità ed esponendo principi di buona pratica agricola, quindi sviluppando argomentazioni avulse dal provvedimento impugnato, ma ha di fatto cercato di dimostrare la correttezza del suo operato confermando in tal modo di aver agito in piena consapevolezza;

PRESO ATTO che il Fidenato era pienamente consapevole dell'esistenza del divieto di cui all'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011 giacché nel 2014 gli era già stata contestata la medesima violazione con il verbale di accertamento n. 24/2014 del NOAVA;

PRESO ATTO che non ci sono cause di esclusione della responsabilità, né il fatto commesso è viziato da errore;

PRESO ATTO, pertanto, che può ritenersi dimostrata, sia da un punto di vista oggettivo (semina e successiva coltivazione) sia da un punto di vista soggettivo (coscienza e volontà della condotta), la violazione del divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato così come previsto dall'articolo 2.1 della legge regionale 5/2011;

ATTESO che la violazione del divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro;

RICHIAMATO l'articolo 11 della legge regionale 1/1984 che stabilisce, al comma 3, che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore, nonché alla personalità dello stesso;

RITENUTA fondata, alla luce di quanto sopra espresso, la responsabilità del trasgressore ed avuto riguardo al suo comportamento, dispone di applicare la sanzione nel suo minimo edittale pari a Euro 5.000,00;

VISTI gli artt. 10, 11 e 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1;

ORDINA

al sig. FIDENATO GIORGIO, nato a Mereto di Tomba (UD) il 07/03/1961 (CF FDNGRG61C07F144I) e residente in via G. Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN) o in alternativa all'azienda agricola "In Trois" con sede in via Giovanni Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN), nella persona del legale rappresentante dr. Giorgio Fidenato, quale obbligata in solido, di pagare la somma di **Euro 5.000,00 oltre a spese di notifica** a titolo di sanzione per l'infrazione all'articolo 2.1, comma 1 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5, nella formulazione come introdotta dall'articolo 2, comma 26, lettera a), della legge regionale 04 agosto 2014, n. 15, violazione sanzionata dal medesimo articolo 2.1 della legge regionale 5/2011;

INGIUNGE

al suddetto o all'azienda agricola "In Trois" in persona del legale rappresentante di pagare, l'uno o l'altro, in unica soluzione la somma complessiva di **Euro 5.019,00** di cui **Euro 5.000,00** per sanzione amministrativa ed **Euro 19,00 (9,50+9,50)** per spese di notificazione, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da effettuarsi alternativamente in uno dei seguenti modi indicando nella causale gli estremi dell'atto e il capitolo di entrata (**CAP 1212**):

a)- tramite bollettino di conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio di Tesoreria**:


b)- pagamento mediante bonifico bancario o postale presso la Tesoreria regionale, UniCredit Banca SpA, TS – **Codice IBAN: IT 56 L 02008 02230 000003152699**. Per il versamento eseguito all'estero: **Codice SWIFT UNCRITM10PA**

c)- **versamento in contanti**: può essere effettuato presso qualunque sportello di Unicredit banca Spa ubicato sul territorio nazionale (indicando il codice di tesoreria n. 7770000);

con l'avvertimento che in difetto si procederà all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione avanti al Giudice Unico presso il Tribunale di **UDINE** ai sensi degli articoli 22 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
(dott. Adolfo Faidiga)




RELAZIONE DI NOTIFICA

Nr. Cron. 60/2019

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1, copia del presente atto è stata notificata al sig. FIDENATO GIORGIO residente in via G. Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN) e all'azienda agricola "In Trois" con sede in via Giovanni Pascoli n. 19 a 33090 Arba (PN), a mezzo raccomandata A.R., spedita dall'Ufficio postale di Trieste C.D.M.-

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
(dott. Adolfo Faidiga)



FIDENATO GIORGIO
via G. Pascoli n. 19
33090 Arba (PN)

Azienda agricola "IN TROIS"
via G. Pascoli n. 19
33090 Arba (PN)

E, per conoscenza alla posizione organizzativa
Coordinamento attività di vigilanza ambientale (NOAVA)
Via Longarone, 38 - Udine

SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI

MITTENTE
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE
SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
VIA JACOPO LINUSSIO N.2
33028 TOLMEZZO (UD)



N. *62/143* del Registro Cronologico
Firma *[Signature]* **IL DIRETTORE SOSTITUTO**
(dott. Adolfo Faldiga)
IL SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

Racc. N.

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG
78757638809-4

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone sindacate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Sr
FIDENATO GIORGIO
VIA P. PASCOLI 13
33090 ARBA (PN)